

{ News }

Semplificazione per la tenuta delle scritture contabili

	Inventario iniziale	Inventario finale	Differenza
Attività:			
Crediti	3.000	2.000	-1.000
Merchi	10.000	12.000	+2.000
Macchinari	20.000	21.000	+1.000
Fabbricati	60.000	60.000	-
Totale	93.000	95.000	+2.000
Passività:			
Fornitori	18.000	16.000	-2.000
Altri debiti	15.000	13.000	-2.000
F.do amm.to macchinari	10.000	13.000	+3.000
F.do amm.to fabbricati	20.000	25.000	+5.000
Totale	63.000	67.000	+4.000
Capitale netto trasferito	30.000	28.000	-2.000
Tot. a pareggio	93.000	95.000	+2.000

Il Decreto c.d. SEMPLIFICAZIONI facilita la tenuta delle scritture contabili, che potranno essere stampate su carta solo se richiesto in sede di verifica

Con il c.d. **Decreto SEMPLIFICAZIONI** del 2022 il legislatore ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili, riconoscendone la regolarità **anche se non stampati** o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.

Il nuovo **art. 7 del Decreto Legge 357/1994** (come modificato dall'art. 1 del D.L. 73/2022) in vigore dal **20/8/2022** prevede infatti che:

*"A tutti gli effetti di legge, la tenuta di **qualsiasi registro contabile** con sistemi **meccanografici** è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche **in sede di controlli ed ispezioni** gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano **stampati contestualmente** alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.*

... la tenuta e la conservazione di **qualsiasi registro contabile** con sistemi **elettronici** su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se **in sede di accesso, ispezione o verifica** gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono **stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti** ed in loro presenza."

I registri contabili tenuti in forma elettronica sono pertanto regolari, **anche in assenza della trascrizione su un supporto cartaceo**, a condizione che:

- i dati siano **aggiornati** sui supporti elettronici
- i registri siano **stampati** su supporto cartaceo, se richiesto dagli organi ispettivi, in sede di controllo.

Attenzione, però.

L'**inventario**, riportato nell'apposito libro, deve essere **sottoscritto** dal titolare dell'impresa individuale o dal rappresentante legale della società.

Poiché la norma civilistica richiede espressamente la sottoscrizione **entro tre mesi** dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, in caso di verifica *non è sufficiente la semplice disponibilità dei dati su supporto magnetico* e la stampa in presenza del verificatore (come previsto per le altre scritture contabili).

L'Amministrazione finanziaria (Cassazione, sentenza n. 8273/2003) è infatti legittimata a procedere all'**accertamento induttivo** del reddito dell'impresa, ai sensi dell'art. 39, co. 2, DPR 600/1973, in caso di **omessa sottoscrizione** da parte del contribuente.

FONTE

- Decreto Legge 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni)
- Decreto Legge 357/1994, art. 7
- 2217 e 2219 del codice civile (Inventario)
- 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale, CAD)
- DM 17/6/2014 (Regole per la conservazione digitale)

